

DELIBERA DL/040/14/CRL/UD del 16 aprile 2014

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

D. C. / TELECOM ITALIA [REDACTED] / VODAFONE OMNITEL [REDACTED]

IL CORECOM LAZIO

NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 16 aprile 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante "*Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995 n. 481" e l'Allegato A di detta Delibera recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori (di seguito, per brevità, "Regolamento Indennizzi");

VISTA l'istanza pervenuta in data 3 agosto 2012, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/502/2012, con cui il sig. D. C. (di seguito, per brevità, "sig. C.") ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la società VODAFONE OMNITEL ■■■ (di seguito, per brevità, "Vodafone") e con la società TELECOM ITALIA ■■■■ (di seguito, per brevità, "Telecom");

VISTA la nota del 17 settembre 2012 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTE le memorie difensive dell'utente e degli operatori, nonché i documenti prodotti dalle parti;

UDITE tutte le parti all'udienza di discussione;

PRESO ATTO dell'accordo intervenuto tra l'utente e la Telecom alla predetta udienza;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.

- a) L'utente ha introdotto il presente contenzioso lamentando il distacco dell'utenza fissa business n. 06.86200510 avvenuto in data 4.6.2012 in pendenza di migrazione con portabilità del numero da Telecom verso Vodafone chiesta il 31.3.2012; deduceva altresì che il servizio, indispensabile per lo svolgimento della professione medica, non veniva mai riattivato nonostante la pronuncia di provvedimenti temporanei n. U3338/2012 (ordine a Telecom di rilascio della linea) e n. U3339/2012 (ordine a Vodafone di riattivazione della linea) del Corecom Lazio del 13.6.2012; la mancata riattivazione veniva reclamata dall'utente a Vodafone con raccomandata a.r. del 26.6.2012, ricevuta dall'operatore il 2.7.2012. Chiedeva pertanto, a carico dell'operatore che fosse risultato responsabile del disservizio, la condanna al pagamento dell'indennizzo per sospensione/interruzione del servizio dal 4.6.2012 e sino all'effettiva riattivazione.
- b) Con memoria difensiva tempestivamente depositata Vodafone eccepiva l'inammissibilità della richiesta di indennizzo in quanto generica; nel merito deduceva che l'utente, in data 28.3.2012, sottoscriveva una proposta di abbonamento per la fornitura dei servizi voce e Adsl su utenza fissa (oltre che su utenza mobile) con portabilità (NP) della numerazione già attiva con Telecom; il 3.4.2012 avviava la procedura *"rinviata però per problemi con la piattaforma"*; il 16.4.2012 veniva nuovamente avviata la procedura, anche questa *"rinviata per problemi con la piattaforma"*; analogo esito e medesime problematiche subiva il tentativo del 26.4.2012, che veniva quindi annullato il 7.5.2012, prima dell'accettazione da parte di Telecom, che non avrebbe pertanto dovuto validare la richiesta né provvedere al distacco alla D.A.C. prevista per il giorno 4.6.2012. Vodafone deduceva pertanto che *"benchè l'utenza sia stata consegnata alla Vodafone il 4.6.2012, essa non è di fatto attivabile dalla Vodafone stessa per il proseguire dei problemi sulla piattaforma"*; ove l'utente avesse inteso ottenere comunque l'attivazione del servizio sulla predetta numerazione, avrebbe dovuto chiedere il rientro della numerazione in Telecom, mentre

nessuna richiesta in tal senso era stata ricevuta da Vodafone; l'utente, infine, aveva maturato un insoluto di € 96,01 stante il mancato pagamento della fattura n. AC13518250. Vodafone depositava copia delle schermate tratte dal sistema di dialogo tra operatori, a supporto di quanto dedotto ed eccepito.

- c) Con memoria difensiva tempestivamente depositata Telecom deduceva che con ordine del 8.5.2012 ricevuto in pari data, Vodafone chiedeva di poter attivare il proprio servizio ("attivazione"-*"standard"*) in modalità ULL; tale ordine veniva espletato da Telecom il 4.6.2012; Vodafone, dunque, aveva chiesto a Telecom *"unicamente il "distacco" completo da Telecom con disdetta dell'abbonamento fino ad allora in essere, senza chiedere alcuna portabilità della numerazione. In altre parole, la richiesta inserita in Pitagora ha riguardato esclusivamente il passaggio del doppino telefonico (accesso) della linea e non la numerazione 06.86200510. Vodafone dunque associava la propria risorsa U005131464, che risulta correttamente attivata"*. Telecom, pertanto, concludeva per il rigetto delle domande nei suoi confronti proposte dall'utente, e depositava copia delle schermate Pitagora a riprova di quanto dedotto ed eccepito.
- d) All'udienza del 27.5.2013 tutte le parti si riportavano alle rispettive difese e richieste; l'utente accettava la proposta di definizione bonaria formulata da Telecom in un'ottica meramente conciliativa, che prevedeva il pagamento della somma di € 150,00 a titolo di contributo alle spese del procedimento, ed insisteva per l'accoglimento delle sole domande proposte contro Vodafone, non comparsa per mancata adesione all'udienza ; il Legale Istruttore, dato atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.

2. Motivi della decisione.

2.1. Osservazioni in rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Questo premesso, si rileva anzitutto che, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità ordinaria per il maggior danno.

Deve essere rigettata l'eccezione di Vodafone di genericità delle domande di indennizzo proposte dall'utente, posto che le stesse risultano sufficientemente dettagliate e circostanziate, avendo l'utente chiaramente – quanto impropriamente - chiesto il pagamento di un indennizzo per la sospensione/interruzione del servizio dal 4.6.2012 e sino all'attivazione: la fattispecie sottoposta all'esame di questo Corecom deve invece essere correttamente inquadrata come mancata lavorazione della richiesta di portabilità dell'utenza e contestuale sospensione/cessazione del

servizio.

2.2. Nel merito.

2.2.a Sulla migrazione con portabilità della numerazione.

La controversia verte sulla mancata lavorazione della richiesta di NP da Telecom a Vodafone, e sulla sospensione/cessazione del servizio.

Ai fini di una migliore comprensione delle fattispecie oggetto di contestazione, sembra utile premettere alla valutazione di merito della condotta tenuta dal gestore una sintetica descrizione del quadro normativo e regolamentare in materia di migrazione della telefonia fissa, evidenziando gli aspetti di maggior rilievo in un'ottica di tutela del consumatore.

La legge 2 aprile 2007, n. 40, recante *“conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”*, ha riconosciuto all'utente finale la facoltà di trasferire il contratto di fornitura del servizio in capo ad un altro operatore, vietando vincoli temporali o ritardi, e senza spese non giustificate da costi dell'operatore.

In particolare, assume rilevanza al riguardo il disposto dell'articolo 1, comma 3, della predetta legge, secondo cui *“[i] contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”*.

A seguito di tale normativa, si è sviluppata un'ampia attività regolamentare da parte dell'AGCOM, avviata con la delibera 274/07/CONS del 6 giugno 2007, recante *“Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso”*, che prevede misure *“a tutela dei consumatori, in quanto garantiscono la migrazione degli utenti con minimo disservizio e la libertà di scelta degli stessi nel cambiare fornitore di servizi di accesso, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, comma 3 della legge 2 aprile 2007 n. 40”*.

Specificamente, la delibera 274/07/CONS introduce una procedura bilaterale volta ad assicurare una concreta attuazione della facoltà riconosciuta all'utente di trasferire la propria utenza ad altro operatore, evitando incertezze sui tempi di attivazione del servizio e disservizi. In particolare, l'articolo 17 detta alcuni principi di carattere generale relativi alle procedure di migrazione/attivazione, stabilendo al comma 2 che in caso di trasferimento delle risorse di rete di accesso tra due operatori, i tempi di interruzione del servizio all'utente finale sono ridotti al minimo (anche tramite apposite procedure di sincronizzazione), con l'obiettivo di non recare disservizi al cliente finale e al comma 12 che le causali di rigetto e di rimodulazione della data di consegna sono limitate a quelle contenute nell'elenco esaustivo concordato con gli altri operatori

e che non sono ammesse causali generiche che non individuino l'effettivo problema riscontrato. Tale disposizione ribadisce principi già sanciti da alcune previsioni del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", secondo cui i tempi di attivazione, e correlativamente di disattivazione, del servizio, costituiscono elementi che devono necessariamente far parte del contenuto minimo del contratto sottoscritto fra utente e operatore (cfr. articolo 70, comma 1, lettera b). A tal fine, le modalità di gestione dei servizi di accesso prevedono procedure di consegna del servizio a data certa, indicata dal *recipient* (c.d. D.A.C. data di attesa consegna) in fase di invio dell'ordine sulla base delle indicazioni del cliente.

A seguito di tale normativa, si è sviluppata un'ampia attività regolamentare da parte dell'AGCOM, in cui assumono rilievo: la delibera n. 68/08/CIR (*Disposizioni in merito alla capacità giornaliera di evasione delle richieste di migrazione ai sensi della delibera n. 274/07/CONS*); la delibera n. 1/09/CIR, che ha diffidato gli operatori di rete fissa ad adempiere alle previste disposizioni normative in materia di migrazione; la delibera n.23/09/CIR (*Disposizioni attuative delle procedure di cui alla delibera 274/07/CONS in merito alla fornitura del codice di migrazione da parte degli operatori di rete fissa*); la delibera n. 41/09/CIR (*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*) che ha modificato l'art. 18 della delibera 274/07/CONS, riducendo, tra l'altro, a 10 giorni a far data dal 1 novembre 2009 e a 5 giorni a far data dal 1 marzo 2010 i termini per la trasmissione da parte del Recipient alla divisione rete di TI della richiesta di migrazione; la delibera n.52/09/CIR (*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto*); la circolare 26 febbraio 2010 (*Misure attuative relative alle procedure di cui alla delibera n. 52/09/CIR*), con cui sono state portate e conoscenza di tutti gli operatori le specifiche tecniche concordate e definite nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS e sono state fornite le linee guida da adottare nelle procedure di attivazione e migrazione per il "periodo transitorio" successivo al 1 marzo 2010.

Per quanto riguarda la c.d. procedura "OLO2OLO" (quelle in cui un consumatore intenda trasferire la propria utenza da un operatore *donating* "OLO" - vale a dire, diverso da Telecom - ad un altro "OLO"), disciplinata dalla delibera 274/07/CONS e dalle successive integrazioni e modifiche, l'AGCOM ha previsto che la relativa attivazione sia effettuata a cura dell'utente, che, allo scopo, può contattare il suo nuovo operatore *recipient* oppure il proprio *donating*. Va tuttavia sottolineato che il ruolo assegnato all'utente all'interno di tale procedura si esaurisce nella fase di avvio della stessa, di talché il buon esito di quest'ultima dipende in misura pressoché esclusiva dai suddetti operatori recipient e donating (oltre che, in misura minore, da Telecom), cui sono rimesse tutte le verifiche e gli adempimenti tecnici necessari. L'art. 18 della delibera conferisce infatti un ruolo fondamentale agli operatori *donating* e *recipient*, dal cui comportamento diligente dipende, in concreto, l'effetto utile del diritto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 40/07.

Ne consegue che, com'è possibile evincere dal quadro normativo e regolamentare in precedenza richiamato, in assenza di un comportamento pienamente diligente e collaborativo da parte di tali soggetti, il compimento della procedura di migrazione secondo la volontà dell'utente può risultare compromesso e il relativo diritto vanificato.

Sinteticamente, la procedura di migrazione si articola in tre fasi: Fase 1: Richiesta del cliente; Fase 2: Comunicazione preventiva; Fase 3: Provisioning tecnico.

Nella Fase 1 il cliente aderisce all'offerta commerciale del Recipient e gli comunica il proprio codice di migrazione. Il Recipient verifica che non ci siano errori di trascrizione e/o lettura del codice. Nella Fase 2 il Recipient trasmette la richiesta di passaggio al Donating e quest'ultimo procede alle verifiche, fornendo l'esito delle stesse entro 5 giorni lavorativi, trascorsi i quali si applica il silenzio assenso. Il Donating effettua verifiche formali e gestionali, tra cui la verifica del codice segreto del cliente trasmesso dal Recipient. Nei casi specificati dalla Normativa può inviare, entro i 5 giorni, un KO. Tali Causali di scarto sono definite nell'allegato 5 all'Accordo Quadro. Nella Fase 3 ricevuto un riscontro positivo o in applicazione del silenzio assenso del Donating, il Recipient trasmette la richiesta di migrazione alla divisione rete di Telecom Italia comunicando la DAC concordata con il cliente. Telecom Italia Wholesale effettua il provisioning del servizio intermedio alla DAC. Nei casi specificati dalla Normativa può inviare un KO.

Gli operatori *recipient* e *donating* possono interrompere la migrazione o richiedere la rimodulazione della data attesa di consegna solo in casi eccezionali e non dipendenti dalla propria volontà, secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 12, della medesima delibera 274/07/CONS.

Da quanto precede è possibile inferire l'esistenza di una speciale responsabilità degli operatori, funzionale al buon esito delle procedure di migrazione e posta a garanzia del diritto a migrare degli utenti. In concreto, tale responsabilità si traduce nell'adozione di uno *standard* di diligenza rafforzato, da cui discende la necessità di implementare misure e cautele idonee a garantire che il *favor* espresso dal legislatore nei confronti del diritto di migrazione non si traduca in una mera petizione di principio.

Nella fattispecie, risulta che Telecom ha ricevuto un ordine di rilascio del doppino - e non anche di importazione dell'utenza, come contrattualmente previsto - in data 8.5.2012, a seguito della quale rilasciava la linea il 4.6.2012; i precedenti tentativi venivano annullati per problemi sulla piattaforma Vodafone. Dal 4.6.2012 l'utente è rimasto privo del servizio voce: per tale disservizio ha chiesto condannarsi Vodafone al pagamento di un indennizzo.

Non pare dubbio che la responsabilità della mancata attivazione/migrazione con NP sia imputabile esclusivamente a Vodafone, che ha mal processato l'ordine del 8.5.2012 chiedendo il solo rilascio del doppino telefonico (accesso) della linea e non anche la portabilità della numerazione 06.86200510, nonostante l'utente avesse chiesto anche la NP, come ammesso dalla stessa Vodafone che ha, al riguardo, depositato la relativa documentazione contrattuale.

Vodafone, inoltre, non ha prodotto memorie nell'ambito del procedimento per provvedimento temporaneo, promosso dall'utente per ottenere la riattivazione dei servizi e conclusosi con provvedimento U3339/2012 del 13.6.2012 con cui il Corecom Lazio ordinava a Vodafone di provvedere all'immediata riattivazione dell'utenza, sicchè l'utente non è mai stato informato delle problematiche tecniche connesse alla mancata gestione della richiesta di NP, di cui è venuto a conoscenza, parzialmente all'udienza di conciliazione e, più compiutamente, con le memorie difensive del gestore, nell'ambito del procedimento di definizione.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, e 6.1, nonché dell'art. 12.2 dell'Allegato A alla Delibera 73/11/CONS, detratto il tempo massimo utile per la conclusione della portabilità (28.4.2012) e fino alla data di deposito delle memorie del gestore Vodafone (18.10.2012) – portabilità non effettuata e non effettuabile-, si riconosce un indennizzo pari ad Euro 1.730,00 per non aver il gestore correttamente processato la richiesta di NP.

Quanto al lamentato distacco del servizio, anche in considerazione della mancata/parziale informativa di cui sopra, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6.2, 5.1 , nonché dell'art. 12.2 dell'Allegato A alla Delibera 73/11/CONS, si riconosce un indennizzo dal 4.6.2012 (data del rilascio della risorsa e della mancata attivazione) alla data di deposito delle memorie del gestore Vodafone (18.10.2012) , laddove si riconosceva l'impossibilità di riattivare l'utenza, senza un preventivo rientro in Telecom, richiesta da effettuarsi esclusivamente a carico dell'utente. L'indennizzo e' pertanto quantificato in Euro 1.360,00.

2. Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto *"del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione"*.

Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, delle difese svolte, nonché della mancata adesione del gestore all'udienza di discussione, si ritiene congruo liquidare l'importo di Euro 200,00 a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione.

*** ** ***

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

CONSIDERATO per quanto precede che la domanda proposta da D. C. nei confronti dell'operatore VODAFONE OMNITEL ■ sia da accogliere nei limiti di cui in motivazione;

RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest'Autorità, sia equo liquidare all'istante un importo onnicomprensivo di Euro 200,00, quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura;

RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto tenere indenne l'istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

L'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell'istanza presentata da D. C. in data 3 agosto 2012.

La società VODAFONE OMNITEL ■■■ è pertanto tenuta a riconoscere in favore dell'istante, tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme, calcolate come in motivazione:

- a) Euro 1.730,00 = (mille settecentotrenta/00=) a titolo di indennizzo per la mancata portabilità dell'utenza ai sensi degli artt. 6.1 e 12.2 Delibera Indennizzi, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- b) Euro 1.360,00 = (mille trecentosessanta/00=) a titolo di indennizzo per la cessazione del servizio oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- c) Euro 200,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* del Corecom Lazio.

Roma, 16 aprile 2014

Il Presidente

Michele Petrucci

Il Dirigente

Antonio Calicchia